

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

PROPOSTA DI LEGGE

N. 136

presentata dai Consiglieri regionali
MORICONI - GANAU - COMANDINI - CORRIAS - DERIU - MELONI - PIANO - PISCEDDA -
COCCO - LAI

il 22 aprile 2020

Istituzione fondo speciale crisi Covid-19 per il sistema delle piccole e micro imprese

RELAZIONE DEI PROPONENTI

Lo scorso 5 marzo 2020 il Consiglio regionale, su iniziativa del Gruppo PD, ha approvato un ordine del giorno recante "Misure a sostegno dell'economia per fronteggiare la crisi provocata dall'emergenza sanitaria determinata dal Covid-19 conosciuto come Coronavirus".

Già da allora, infatti, si palesava, in maniera chiara ed evidente, che il propagarsi del virus, oltre alla nota e drammatica emergenza sanitaria, avrebbe creato contraccolpi pesantemente negativi per la già debole economia dell'Isola.

Per tamponare il paventato danno economico sulle categorie produttive più esposte e prive di tutela, nel disposto dell'ordine del giorno si raccomandava al Presidente della Regione e alla Giunta regionale, nell'imminenza della manovra finanziaria, di prevedere, compatibilmente con le risorse disponibili in bilancio, l'adozione di misure dirette di sostegno straordinario, in forma di contributi e finanziamenti agevolati, per tutte le attività economiche colpite dai risvolti negativi del decreto di contenimento alla diffusione del Coronavirus.

La realtà odierna ha decretato e confermato, in tutta la sua drammatica sequenza, come la diffusione del virus sia esponenzialmente più veloce delle misure che, a normativa vigente, lo Stato e la Regione stanno adottando come contrasto alla pandemia e di sostegno alle attività produttive e alle famiglie.

Si rende inequivocabilmente necessaria una produzione normativa straordinaria ed eccezionale, da varare in tempi ristrettissimi, che possa consentire al sistema produttivo della Sardegna di ricevere concrete e celeri misure di sostegno che compensino, in tutto o in parte, i danni derivanti dalle misure restrittive adottate nel decreto di contenimento in atto. Ciò in forma del tutto suppletiva, com-

plementare e straordinaria rispetto alle misure già previste, a normativa vigente, in riferimento oltre al comma 4, articolo 4, della legge n. 1 del 2009 e successive modificazioni, alla legge regionale 9 marzo 2020, n. 8, a tutti i provvedimenti adottati, ma anche in corso di adozione, sia a livello governativo nazionale, che regionale.

Una misura indispensabile e immediatamente cantierabile che vada oltre gli interventi oggi disciplinati dalla legge di cui sopra e fornisca all'esecutivo uno strumento efficace ed immediato per contrastare la situazione in atto ed evitare una ingravescente moria di attività produttive, che comporterebbe danni inestimabili e irreversibili al sistema economico regionale che si ripercuoterebbero drammaticamente su tutti i sardi. Uno strumento, oggi non previsto dal corpo delle leggi nazionali e regionali, che rappresenti un valido sostegno e che coadiuvi la ripartenza di tutte le attività economiche dopo il periodo di forzata chiusura, attualmente in essere.

I firmatari della presente proposta di legge intendono dare, attraverso un quadro semplificato e di immediata attuazione, una risposta pronta ed esaustiva, alle crescenti difficoltà che oggi toccano tutti i settori produttivi della Sardegna. Ciò anche in considerazione del fatto che la chiusura di moltissime attività produttive, che appare inevitabile senza adeguati sistemi di sostegno finanziario, è destinata ad avere pesanti ripercussioni anche sul sistema dei servizi pubblici, come la sanità, in quanto verrebbero a mancare introiti fiscali determinanti per sostenere la spesa pubblica.

Infatti, come correttamente citato nel richiamato ordine del giorno: "quasi tutte le fonti derivanti dal giudizio di esperti di economia ipotizzano che il perdurare o, peggio, l'accrescersi del contagio sono destinati ad avere ripercussioni immediate, tali da determinare la caduta del PIL in misura non facilmente sostenibile dalla nostra attuale realtà economica".

L'istituzione di un fondo speciale crisi regionale a favore delle attività economiche, rientra pienamente nei compiti e nelle potestà in capo alla Regione autonoma e costituisce una prima immediata risposta di carattere eccezionale e irripetibile, in attesa delle misure che verranno adottate per la ripartenza economica una volta superata la pandemia.

In considerazione di quanto sinora espresso la presente proposta normativa ha carattere temporaneo.

Rientra, quindi, pienamente nel quadro delle misure urgenti che Stato e Regione, anche in ossequio ai principi dell'articolo 13 dello Statuto speciale di autonomia, sono chiamati ad adottare in concorso, per sostenere l'economia dell'Isola di fronte a casi di eccezionale gravità e necessità.

Il testo è composto da 9 articoli.

Negli articoli 1, 2, 3 e 4 sono contenute le finalità, individuati i soggetti di legge e indicati l'oggetto e la forma degli aiuti e le condizioni di ammissibilità.

Negli articoli 5, 6, 7 sono contenuti l'istituzione del Fondo speciale crisi Covid-19, la durata, il regime di convenzione con la SFIRS e le disposizioni attuative.

L'articolo 8 contiene le disposizioni finanziarie.

L'articolo 9 i termini di pubblicazione e di entrata in vigore.

TESTO DEL PROPONENTE

Art. 1

Finalità

1. La Regione in forza dello Statuto di autonomia speciale, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), e delle sue norme di attuazione, in armonia con la normativa statale e comunitaria vigente, a integrazione delle misure contenute nell'articolo 4, comma 4 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 1 (legge finanziaria 2009) e delle misure adottate dal Governo nazionale, istituisce il "Fondo speciale crisi Covid-19", destinato alle micro e piccole imprese della Sardegna e ai liberi professionisti, anche in forma associata, che abbiano subito la chiusura, totale o parziale, o una riduzione delle attività, in forza delle misure previste dal decreto del Presidente del Consiglio di ministri 11 marzo 2020 (Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale), e successive modifiche ed integrazioni, o comunque a causa della pandemia.

2. Il Fondo speciale crisi Covid-19 è comunque destinato anche alle imprese classificate con il codice Ateco2007 n. 55, pur se non abbiano subito la chiusura, totale o parziale, o una riduzione delle attività, in forza delle misure previste dal decreto del Presidente del Consiglio di ministri 11 marzo 2020, e successive modifiche ed integrazioni, o comunque a causa della pandemia.

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) "micro imprese" le imprese industriali, arti-

- giane, commerciali, turistiche, di servizi e quelle attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti a prescindere dalla loro natura giuridica che abbiano sede legale e operativa o un'unità operativa nel territorio dell'Isola e che, ai sensi del decreto ministeriale 18 aprile 2005 del Ministro delle attività produttive, sono in possesso contemporaneamente di meno di 10 occupati, e hanno un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro;
- b) "piccola impresa" le imprese industriali, artigiane, commerciali, turistiche, di servizi e quelle attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti a prescindere dalla loro natura giuridica che abbiano sede legale e operativa o un'unità operativa nel territorio dell'Isola e che, ai sensi del decreto ministeriale 18 aprile 2005 del Ministro delle attività produttive, sono in possesso contemporaneamente di meno di 50 occupati, e hanno un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro;
- c) "fondo speciale crisi Covid-19" il fondo con una dotazione di 200 milioni di euro istituito presso l'Assessorato regionale alla programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio da destinarsi alle micro e piccole imprese della Sardegna che hanno subito la chiusura totale, parziale o una riduzione delle loro attività in forza delle misure adottate dal decreto del Presidente del Consiglio di ministri 11 marzo 2020 e successive modificazioni e integrazioni, o comunque a causa della pandemia;
- d) "sovvenzione diretta" il contributo a fondo perduto concesso, una tantum e in via forfettaria, dalla Regione, per il tramite della SFIRS Spa, alle micro e piccole imprese per il sostegno ai costi di gestione nello svolgimento dell'attività di impresa;
- e) "soggetto attuatore" la SFIRS Spa la quale viene delegata alla gestione della sovvenzione diretta di cui alla presente legge, sia nella fase istruttoria delle istanze sia di erogazione del contributo, del monitoraggio e del controllo;
- f) "addetto" la persona occupata in un'unità operativa come lavoratore indipendente o

dipendente assunto con qualsiasi forma di contratto di lavoro flessibile a tempo pieno e parziale;

- g) "impresa in difficoltà" le micro e piccole imprese che soddisfano le circostanze stabilite dall'articolo 1, comma 1, punto 18) del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (Testo rilevante ai fini del SEE).

2. Le agevolazioni si applicano limitatamente alle attività svolte nel territorio regionale.

Art. 3

Istituzione Fondo speciale crisi Covid-19

1. Presso l'Assessorato regionale alla programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio del territorio è istituito il fondo speciale crisi Covid-19 per un importo di euro 200.000.000.

Art. 4

Soggetto attuatore

1. La gestione del fondo è affidata alla SFIRS Spa che istruisce le istanze, eroga le sovvenzioni, attua il monitoraggio sugli effetti della sovvenzione rispetto alle finalità della presente legge e ne riferisce gli esiti al Consiglio regionale, dispone i controlli sulle dichiarazioni presentate dalle imprese.

2. La gestione del fondo e delle sovvenzioni dirette è effettuata sulla base di linee guida attuative della presente legge, approvate, entro sette giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio.

Art. 5

Disciplina della sovvenzione

1. Le sovvenzioni dirette sono concesse nel rispetto di quanto stabilito dalla comunicazione della Commissione del 13 marzo 2020 (Quadro temporaneo per le misure di aiuti di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19) e del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» (Testo rilevante ai fini del SEE).

2. Le sovvenzioni dirette sono concesse, una tantum e in via forfettaria, alle micro e piccole imprese operanti in Sardegna al 31 dicembre 2019 sotto forma di contributo a fondo perduto per il sostegno ai costi di gestione nello svolgimento dell'attività di impresa.

3. Le imprese classificate con il codice Ateco 55 (sezione I), ancorché non abbiano subito la chiusura totale, possono accedere alle sovvenzioni dirette.

4. Le sovvenzioni dirette hanno un importo che varia da un minimo di euro 2.000 a un massimo di euro 10.000, calcolato moltiplicando euro 1.000 per il numero di addetti medi annui registrati dall'impresa nel corso del 2019 calcolati in ULA nel periodo 1° gennaio 2019-31 dicembre 2019.

5. Al 31 dicembre 2019 la micro e piccola impresa beneficiaria non deve rientrare nella categoria delle imprese in difficoltà.

6. L'agevolazione è erogata entro il 31 maggio 2020.

7. L'istanza è presentata alla SFIRS Spa e contiene i dati identificativi dell'impresa e l'autocertificazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)), di possesso dei re-

quisiti e delle condizioni di ammissibilità di cui alla presene legge.

8. A seguito dell'ottenimento della sovvenzione diretta sono consegnati a SFIRS Spa, entro e non oltre la data del 31 dicembre 2020, i modelli dichiarativi fiscali trasmessi all'Agenzia delle entrate ai fini delle imposte dirette e IVA con riferimento al periodo di imposta 2019.

9. Non trovano applicazione le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»), del decreto legge 20 marzo 2014, n. 34 (Disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese), nonché del decreto ministeriale 30 gennaio 2015 (Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC)) e correlati in materia di verifica della regolarità contributiva e le disposizioni di cui all'articolo 48 bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito).

Art. 6

Condizioni di ammissibilità

1. La micro o piccola impresa beneficiaria della sovvenzione diretta ha l'obbligo di mantenere l'attività nel territorio della Regione per almeno un quinquennio dalla data di concessione della sovvenzione fino al 31 dicembre 2024. Non possono essere considerate cause di esclusione dal presente obbligo le cessazioni delle attività delle micro e piccole imprese verificatesi in data antecedente il suddetto termine del 31 dicembre 2024 ad eccezione dei seguenti casi:

- a) morte del beneficiario per i soli casi delle imprese organizzate sotto forma di ditta individuale, anche artigiana;
- b) ricorso alle procedure previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Legge fallimentare) e successive modifiche ed integrazioni, a condizione che lo stato di crisi a-

- ziendale sia venuto a determinarsi in conseguenza dell'emergenza epidemiologica Covid-19. Resta esclusa l'ipotesi di messa in liquidazione volontaria dell'attività aziendale per qualunque causa, che da sempre luogo all'obbligo di restituzione a favore della Regione autonoma della Sardegna degli aiuti ricevuti, di cui alla presente legge, maggiorati degli interessi al tasso legale decorrenti dalla data di messa in liquidazione;
- c) cessione o affitto d'azienda, cessione o affitto di ramo d'azienda salvo il caso in cui il cessionario o affittuario garantisca la prosecuzione delle attività economiche interessate dalla concessione degli aiuti disposti dal presente regime.

Art. 7

Cumulabilità

1. Le sovvenzioni dirette di cui alla presente legge sono cumulabili con altre misure di sostegno quali gli aiuti rimborsabili, le agevolazioni fiscali e gli aiuti sulle garanzie dei prestiti di cui al decreto legge 8 aprile 2020, n. 23 (Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali) e con la legge regionale 8 aprile 2020, n. 12 (Misure straordinarie urgenti a sostegno delle famiglie per fronteggiare l'emergenza economico-sociale derivante dalla pandemia SARS-CoV-2).

Art. 8

Norma finanziaria

1. Agli oneri finanziari derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati complessivamente in euro 200.000.000, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse del POR FESR 2014-2020 e del POR FSE 2014-2020, coerenti con le finalità della legge medesima, derivanti dalla riprogrammazione del Programma per l'emergenza Covid-19.

2. La Giunta regionale è autorizzata a u-

tilizzare risorse individuate negli accordi stipulati con lo Stato per arrivare alla totale copertura dei 200 milioni di euro.

3. La Giunta regionale è autorizzata al ricorso all'indebitamento per il rifinanziamento degli interventi oggetto di riprogrammazione a seguito delle modifiche finanziarie derivanti dalla riprogrammazione dei programmi operativi di cui al comma 1.

4. Non sono utilizzate ai fini della presente legge le risorse della programmazione POR FESR e FSE 2014-2020 le cui procedure risultino avere determinato obblighi giuridicamente vincolanti della Regione nei confronti dei beneficiari alla data dell'entrata in vigore della presente legge nonché per i bandi pubblicati a favore delle imprese.

Art. 9

Entrata in vigore

1. La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS) ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.